



PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizi per il Sociale e l'Istruzione
Politiche per l'Istruzione e i Servizi Educativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato "C" alla
determinazione n. 465/SE del 04.07.2011

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISCRITTI NEGLI ISTITUTI
SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

Articolo 1.	Oggetto dell'appalto
Articolo 2.	Descrizione del servizio
Articolo 3.	Obiettivi e Finalità
Articolo 4.	Risultati attesi
Articolo 5.	Destinatari del servizio
Articolo 6.	Durata
Articolo 7.	Funzioni delle parti
Articolo 8.	Luogo e termini di esecuzione
Articolo 9.	Organizzazione del servizio
Articolo 10.	Il coordinatore
Articolo 11.	Lo psicologo
Articolo 12.	L'educatore
Articolo 13.	Norme di comportamento del personale
Articolo 14.	Prezzo del servizio
Articolo 15.	Procedura e criterio di assegnazione
Articolo 16.	Affidamento dell'incarico: stipula del contratto
Articolo 17.	Garanzia e cauzioni
Articolo 18.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 19.	Fatture e pagamenti
Articolo 20.	Obblighi di rendicontazione
Articolo 21.	Divieti
Articolo 22.	Controlli e monitoraggio
Articolo 23.	Responsabilità
Articolo 24.	Penali
Articolo 25.	Divieto di Subappalto

Articolo 26.	Risoluzione del Contratto
Articolo 27.	Recesso
Articolo 28.	Documenti vincolanti
Articolo 29.	Tutela della privacy
Articolo 30.	Foro competente
Articolo 31.	Rinvio

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di Assistenza Educativa Specialistica in favore degli alunni diversamente abili iscritti presso gli Istituti Superiori di 2° grado della Provincia di Carbonia Iglesias, dall'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 e sino al termine dello stesso.

Le norme che regolano il servizio sono, oltre a quelle contenute nel presente capitolato, quelle previste dal Codice Civile e dall'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario e depositata agli atti della Provincia.

Art.2 – Descrizione del servizio

L'Assistenza Educativa Specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo d'integrazione scolastica. Il diritto all'istruzione si garantisce non solo mediante l'apprendimento ma anche grazie ad un processo educativo che permetta la piena formazione della personalità dell'alunno. L'educatore s'inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l'integrazione dello stesso.

Art.3 - Obiettivi e Finalità

La Provincia, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- b. Garantire il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione e autonomia personale e/o sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;
- c. Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;
- d. Sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti;
- e. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile.

Art.4 - Risultati attesi

L'intervento di sostegno a favore dei ragazzi disabili è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- a. Migliorare la qualità della vita;
- b. Assicurare il diritto allo studio;
- c. Migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente;
- d. Educare e sensibilizzare alla cultura dell'accoglienza;
- e. Raggiungere, ove possibile, una progressiva autonomia spazio-temporale.

Art.5 – Destinatari del servizio

Il servizio di Assistenza Educativa Specialistica è rivolto a coloro che abbiano presentato regolare istanza a seguito di pubblicazione di Avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale numero 250 del 11.04.2011, che si trovano pertanto in una condizione di disabilità certificata.

Art. 6 - Durata

Il servizio avrà la durata di un anno scolastico, dal mese di settembre 2011 e fino al mese di giugno 2012.

Art.7 Funzioni delle parti

a. Funzioni in capo alla Provincia

La funzione di controllo sull'operato del contraente e la cura dei rapporti con scuola, famiglia e neuropsichiatria infantile del distretto territoriale di appartenenza sono svolte dall'equipe H della Provincia. Essa svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:

- Supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- Verifica e valutazione del servizio, anche mediante l'utilizzo d'idonei indicatori di qualità;
- Partecipazione, ove ritenuto necessario, ai consigli di classe e alle riunioni del GLH d'istituto;
- Comunicare, previo accordo con i Dirigenti scolastici interessati, il "Piano Operativo" del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni: scuole in cui attivare il servizio, numero studenti da assistere, n. ore di assistenza da effettuare. L'Appaltatore è chiamato ad attenersi al suddetto Piano operativo (nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello di ciascun istituto), che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni, sempre previa comunicazione scritta della Provincia ed in accordo con le Istituzioni Scolastiche coinvolte;

La Provincia, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a suo carico.

b. Funzioni in capo all'aggiudicatario

Il contraente, nell'ambito del progetto di Assistenza Educativa Specialistica, curerà prevalentemente la gestione del personale per l'aspetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni:

- Garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto;
- Assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel successivo art. 12, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale. Deve inoltre assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell'appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o all'Amministrazione appaltante;

- Organizzare incontri periodici pianificati con scuola, famiglia e referenti provinciali per la programmazione ed aggiornamento dei progetti d'intervento educativo;
- Impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto;
- Svolgere il monte ore previsto come da capitolato;
- Collaborare con l'equipe H della Provincia, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio;
- All'equipe H della Provincia deve essere segnalato qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario, come la risoluzione del contratto con l'educatore, la temporanea sospensione del servizio, ecc.);
- Comunicare, entro 48 ore, nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore (malattia, gravidanza o infortunio) si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni;
- Garantire che il personale addetto al servizio sia coperto da polizza assicurativa (infortuni ed RCA) per tutte le attività che essi svolgono, specie nell'ipotesi in cui si svolgano attività curriculari all'esterno della struttura scolastica. Per quest'ultima ipotesi è indispensabile che l'educatore chiamato a svolgere un servizio esterno (gita scolastica, visita guidata ecc...), sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dalla ditta a cui fa capo, depositando tale documento agli atti dell'istituto, previo accordo con l'Amministrazione Provinciale. L'intervento deve avere comunque una finalità precisa di tipo educativo rientrante nel progetto educativo individuale dell'alunno e in alcun modo può essere giustificabile come sostituzione del ruolo proprio della scuola e degli insegnanti di riferimento. L'aggiudicatario, infine, si farà carico di organizzare la sostituzione in servizio degli operatori impegnati nel servizio esterno in quanto, come ovvio, l'intervento educativo scolastico dovrà essere garantito agli altri alunni assegnati all'educatore;
- Controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.);
- Nel caso in cui alunni risultassero assenti gli operatori non devono prestare servizio. Solo a fronte di un'assenza improvvisa, sarà riconosciuta alla ditta il pagamento della prima ora. Sarà cura del soggetto aggiudicatario verificare le motivazioni e la durata dell'assenza, comunicando successivamente l'eventuale sospensione del servizio. Le modalità di recupero ore saranno concordate sempre con l'Amministrazione provinciale;
- Consegnare all'equipe H della Provincia una relazione trimestrale, sullo svolgimento del servizio, che contenga il progetto personalizzato per ogni alunno disabile, con indicazione degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabilisce il progetto iniziale e il presente capitolato;
- Predisporre una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto.

Art. 8 - Luogo e termini di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto nei locali del plesso scolastico in cui l'alunno è iscritto, all'interno delle classi di appartenenza secondo tempi e modalità indicate nel P.E.I., nel P.O.F., nei luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche, e secondo quanto concordato tra l'equipe H dell'Amministrazione Provinciale e l'istituzione scolastica.

Art.9 - Organizzazione del servizio

L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato tramite l'impiego delle seguenti figure professionali:

- a. Un coordinatore: Laurea in Pedagogia, Scienze dell'educazione o lauree equipollenti con esperienza minima biennale come coordinatore di servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili;
- b. Uno Psicologo: Laurea in Psicologia iscrizione all'albo esperienza minima biennale come Psicologo in servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili;
- c. Educatori Professionali (il numero è determinato nella proposta progettuale contenuta nell'offerta tecnica): Diploma di Scuola media superiore ad indirizzo educativo con almeno cinque anni di esperienza lavorativa in qualità di educatore in servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili; Qualifica di Educatore Professionale riconosciuta dallo Stato o dalla Regione con esperienza minima quadriennale come educatore in servizi educativi rivolti a ragazzi disabili; Laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione con esperienza minima biennale come educatore in servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili. Gli educatori dovranno possedere, all'atto della presentazione della domanda da parte della ditta appaltatrice, specializzazioni nella gestione di patologie a forte impatto nel territorio quale: disturbi pervasivi dello sviluppo, del comportamento e dell'apprendimento.

Monte Ore

L'appaltatore dovrà garantire il monte ore minimo di seguito specificato:

Figura professionale	Monte ore minimo per ciascun professionista	Totali ore annuali
Coordinatore (n°1)	13h/sett. x 36 settimane	468
Psicologo (n°1)	8h/sett. x 36 settimane	288
Educatori Professionali	4h/sett. x 54 alunni x 36 settimane	7776
Totale ore		8532

A ciascun alunno con disabilità deve garantirsi un monte ore medio settimanale pari a 4 ore. Il numero di educatori da impiegarsi è determinato nell'offerta tecnica. Ciascun educatore deve avere a disposizione un'ora di programmazione settimanale. Tale dato non è inserito nello schema "monte ore" in quanto va individuato solo a seguito della determinazione del numero degli educatori. Il servizio sarà attuato nel rispetto del calendario scolastico regionale e proprio di ciascun istituto. Le ore da destinare all'assistenza educativa dovranno comunque essere distribuite almeno in due giorni settimanali, garantendo almeno 1 ora di compresenza con il docente di sostegno.

Al termine del Servizio l'aggiudicatario dovrà realizzare un evento di restituzione dei risultati ottenuti sulla base degli obiettivi stabiliti.

Art. 10 – Il coordinatore

Il coordinatore dovrà:

- Avere la responsabilità dell'intera attività progettuale;
- Predisporre, in collaborazione con i referenti della Provincia, l'organizzazione del servizio (tempistica degli incontri, modalità di comunicazione, strumenti, tempi di verifica e valutazione), pianificando gli interventi e il lavoro degli operatori;
- Fungere da raccordo tra gli operatori, la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Provinciale in relazione a possibili problematiche connesse agli attori coinvolti nel progetto;
- Organizzare e partecipare agli incontri con le famiglie e con la scuola, volti alla predisposizione del progetto educativo individualizzato e al monitoraggio dell'attività educativa all'interno della classe;
- Monitorare l'attività svolta dagli educatori e, se necessario, prevedere modifiche in itinere del progetto educativo per adattarlo alle esigenze dell'alunno;
- Garantire, nei tempi fissati, la presentazione delle relazioni periodiche e di quella finale;
- Garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto.

Art. 11 – Lo psicologo

In collaborazione con il coordinatore del servizio e con gli educatori, lo psicologo avrà il compito di:

- Partecipare agli incontri con la scuola e con la famiglia per l'individuazione delle necessità educative e sociali dell'alunno disabile;
- Effettuare, se necessario, in accordo con scuola e famiglia, osservazioni all'interno del gruppo classe per la conoscenza dell'alunno e delle sue problematiche;
- Predisporre, in accordo con l'educatore, il coordinatore, la scuola e la famiglia, il progetto educativo individualizzato per ciascun alunno disabile;
- Monitorare l'attività svolta dagli educatori e, se necessario, prevedere modifiche in itinere del progetto educativo per adattarlo alle esigenze dell'alunno;
- Garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto;

Art. 12 – L'educatore

Ciascun educatore, collabora alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nei confronti dell'alunno disabile assegnatogli, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti e attraverso le attività di seguito riportate:

- L'assistenza all'autonomia è intesa come intervento finalizzato a mantenere e sviluppare le capacità individuali di ciascun alunno diversamente abile in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica, è rivolta al consolidamento di corrette condotte d'azione negli atti fondamentali (esplorazione dell'ambiente scolastico, orientamento e uso di strumenti protesici, ecc);

- L'assistenza alla comunicazione è intesa come intervento volto, mediante tecniche, strumenti e comportamenti adeguati allo specifico handicap dell'alunno, a sostenere ed ampliare le capacità relazionali e a facilitare la comunicazione, trasferendo i contenuti nella forma linguistica più naturale e comprensibile allo studente. Il tutto allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola, e sviluppare soddisfacenti relazioni con il gruppo dei pari e gli adulti presenti nella comunità scolastica. Le modalità di intervento devono essere flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento.
- Garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto.

L'attività degli educatori deve essere espletata in modo da consentire:

- l'elaborazione per ogni alunno, in accordo con i docenti di classe, gli operatori socio sanitari e la famiglia, di un progetto educativo individualizzato diretto a contribuire alla realizzazione del P.E.I.;
- l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione dell'intervento educativo;
- la conferma o la riformulazione del progetto educativo individualizzato, allo scopo di adeguare le azioni ai bisogni dell'alunno;
- la collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel progetto di assistenza educativa specialistica;
- la partecipazione ai momenti di programmazione e verifica relativi al percorso di ciascun alunno.

Art.13 - Norme di comportamento del personale

Al personale, è fatto assoluto divieto accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato, le gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, dà facoltà all'Ente con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Ente, può ricusare motivatamente un operatore proposto dall'impresa, richiedendone la sostituzione, previa opportuna possibilità di contestazione fornita all'impresa aggiudicataria ed esame delle relative controdeduzioni.

Art. 14 – Prezzo del servizio

L'importo a base di gara dell'appalto, per l'attuazione del servizio, è pari a € 192.000,00 (centonovantaduemila/00). Tale somma è da intendersi oltre IVA 4% ai sensi di legge.

Il contraente assume l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo globale indicato nell'offerta presentata in gara. Tale importo è comprensivo di emolumenti ed ogni altro onere previsto dal CCNL nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile.

Art. 15 - Procedura e criterio di assegnazione

Procedura aperta, art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs n°163/2006, secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs n°163/2006, rivolta alle Cooperative Sociali di tipo A, ai loro Consorzi e ai raggruppamenti temporanei tra le stesse.

Art. 16 - Affidamento dell'incarico: stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con il prestatore di servizi aggiudicatario.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

1. cauzione definitiva;
2. certificazione Legge n. 68/1999;
3. certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;
4. versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da Euro 14,62 in numero che verrà comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti; si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia esente dall'obbligo di pagare l'imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l'autocertificazione recante l'indicazione delle norme di legge che prevedono tali esenzioni;
5. ogni altro documento eventualmente richiesto.

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall'Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La Provincia di Carbonia Iglesias, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del servizio, nelle more della stipula del contratto.

Art. 17 – Garanzie e cauzioni

Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all'art. 75, del D. Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% dell'importo complessivo d'appalto.

Cauzione definitiva: l'aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Art.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui supra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore all'atto di stipula del contratto dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art.19 - Fatture e pagamenti

La Provincia di Carbonia Iglesias corrisponderà al contraente per le prestazioni eseguite, la somma complessiva corrispondente all'offerta indicata in gara, in mensilità posticipate dietro presentazione, all'ufficio Pubblica Istruzione della Provincia, di regolare fattura delle attività effettivamente svolte. La rendicontazione, presentata con cadenza mensile, sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, dovrà contenere la relazione che indichi:

1. il nome dell'istituto e dell'alunno assistito;
2. le attività svolte, debitamente documentate;
3. le ore prestate da ciascun operatore con copia dei fogli di presenza degli educatori controfirmati dal coordinatore del servizio.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, previo controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e riscontro della regolare esecuzione della attività svolte.

Nell'ipotesi in cui le fatture siano incomplete la Provincia potrà chiedere l'integrazione della documentazione, in tal caso il termine predetto rimane sospeso.

La mancata presentazione della relazione o la non rispondenza delle attività svolte al progetto e a quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la temporanea sospensione dei pagamenti.

Art.20 - Obblighi di rendicontazione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la rispondenza delle figure professionali da impiegare e l'adeguatezza di quelle impiegate nella realizzazione in itinere del progetto, nonché la

facoltà di segnalare – in entrambi i casi – qualora rilevi non conformità o inadeguatezza, la necessità della loro sostituzione.

Al termine delle attività l'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Provinciale:

1. copia di tutta la documentazione di spesa;
2. una relazione finale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi formativi;
3. un prospetto riassuntivo in formato excel con l'indicazione di tutte le spese effettuate.

Art. 21 - Divieti

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 22 - Controlli e monitoraggio

La stazione appaltante, a mezzo dei suoi dipendenti e funzionari, ma anche avvalendosi di soggetti terzi muniti di specifico mandato, si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche, controlli ed ispezioni di carattere amministrativo e contabile sullo stato di attuazione del programma di lavoro e sull'osservanza di tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato.

L'attività di controllo e monitoraggio della fase esecutiva di gestione del servizio, potrà essere svolta anche a mezzo di ispezioni, sopralluoghi e verifiche finalizzate ad accertare la diligenza nell'esecuzione e la conformità dell'attività svolta alle previsioni del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica.

L'appaltatore dovrà fornire con immediatezza i dati necessari per gli adempimenti di monitoraggio garantendo una condotta collaborativa e disponibile.

Qualora alla stazione appaltante non pervengano i dati necessari al monitoraggio entro i termini dalla stessa stabiliti, sarà sospesa l'erogazione del finanziamento per le spese sostenute nel periodo di riferimento.

Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate e comunicate dall'Amministrazione.

Nei casi di particolare grave recidiva la Provincia procederà alla contestazione e, ove necessario, alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione di tutta la documentazione originale, la quale dovrà essere vidimata dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 23 - Responsabilità

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia e a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'appaltatore, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesta, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante.

Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere acce prima dell'inizio delle attività, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento del servizio.

Art. 24 - Penali

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica e nel contratto darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Provincia.

Art.25 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art.26 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del contraente ad eseguirlo, per grave negligenza nell'effettuare il servizio. In tal caso si procederà all'incameramento della cauzione di cui si tratterà al bando di gara.

Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

E' riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. In tal caso la Provincia riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo.

Il fallimento, l'amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o fallimentare da parte dell'aggiudicatario comporteranno l'immediata risoluzione del contratto.

professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa assegnataria s'impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

Art. 27 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

Art. 28 - Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

Art. 29 - Tutela della privacy

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del D.Lgs 196/2003. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto

Art. 30 - Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Speranza Schirru